



Comune di Campo San Martino

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Polizia Cimiteriale

Spazio riservato al protocollo

Oggetto: SCIA per posa lapidi cimiteriali ed altre operazioni cimiteriali

Il sottoscritto (Segnalante)

_____, nato/a a _____, (Prov. _____),
(cognome e nome)
il _____, residente/sede in _____, (Prov. _____), c.a.p. _____, Via/Piazza
_____ n. _____, codice fiscale _____,
tel. _____, fax _____, e-mail _____

SEGNALA

in applicazione dell'articolo 19 della legge 07-8-1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che nel cimitero di _____, inizierà alla data di presentazione o ricevimento della presente segnalazione di inizio attività, all'Ufficio Protocollo del Comune, anche a mezzo plico postale, i lavori relativi a

per il defunto _____

come descritto nell'elaborato grafico, allegato alla presente.

L'impresa esecutrice o lavoratore autonomo, incaricati dell'esecuzione dei lavori (*)

ditta _____, con sede in c.a.p. _____,
(Prov. _____), Via _____, n. _____, codice fiscale _____
tel. _____, fax _____, e-mail _____

Legale rappresentante:

_____, nato/a _____, (Prov. _____) il _____,
residente in _____, (Prov. _____), c.a.p. _____, Via/Piazza _____
, _____ n. _____, codice fiscale _____

DICHIARA

di essere a conoscenza delle prescritte caratteristiche dei manufatti da installare e delle prescrizioni, obblighi e responsabilità connessi con lo svolgimento delle attività sopra indicate previste dagli artt. 40, 42, 44 e 45 del Vigente Regolamento comunale di Polizia cimiteriale

La Ditta esecutrice dei lavori

Il/la Segnalante/i

timbro e firma leggibile

firma leggibile



Comune di Campo San Martino

PROVINCIA DI PADOVA

Ufficio Polizia Cimiteriale

Prima dell'accesso allo spazio cimiteriale per la posa della lapide e/o per la realizzazione dell'intervento dovrà essere avvisato l'Ufficio Tecnico - Servizio Lavori pubblici e manutenzioni al seguente numero: 049/9698958 anche mediante l'invio di comunicazione telefax al nr. 049/9698990. L'intervento dovrà essere effettuato senza sporcare l'area cimiteriale, ogni eventuale residuo del lavoro (teli e materiale vario) dovrà essere asportato e smaltito a cura del richiedente.

Documentazione da allegare

- N. 1 copia elaborato grafico (solo per la posa delle lapidi in sede di prima tumulazione)
- Ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti da corrispondere dell'importo di € 50,00 da effettuare presso la tesoreria comunale (Monte dei Paschi di Siena - Ag. di Marsango) IBAN: IT 89 D 01030 62440 00000601695 oppure tramite conto corrente postale Servizio Tesoreria - Comune di Campo San Martino: n. 12415352
- Documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Si riporta di seguito uno stralcio degli articoli del regolamento comunale di Polizia Cimiteriale relativi al procedimento:

Art. 40

1. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.
2. Le tombe a terra dovranno rispettare le seguenti dimensioni:
 - copertura tomba in marmo o altro materiale compresa la testata max cm. 70 x cm. 185 con altezza max 20 cm.;
 - zoccolo di sostegno di base a terra, posto a livello ghiaino e calpestabile, max cm. 90 x cm. 205
 - la lastra di copertura delle tombe a terra deve garantire una permeabilità di almeno il 30%;

Art. 42

1. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.
2. **E' possibile all'interno di una tomba a terra già esistente, contenente la salma di un defunto, custodire anche i resti ossei o le ceneri di eventuali familiari dello stesso, mediante la collocazione di apposito pozzetto ricavato nello spazio superficiale all'interno del copritomba della fossa, e quindi in spazi separati dalla salma del defunto, chiuso da una parete rimovibile che lo renda assolutamente ermetico, così da impedire l'infiltrazione delle acque piovane.**
3. La collocazione dell'urna cineraria o della cassetta dei resti ossei effettuata ai sensi del comma precedente, non dà alcun diritto di rinnovo implicito o esplicito di nessuna concessione, in quanto la fattispecie non comporta alcun rapporto concessorio se non quello per il temporaneo uso dell'area su cui poggia il copritomba. Al termine dell'ordinario periodo di inumazione come previsto all'art. 66, le ceneri o i resti ossei, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno depositate nel cinerario o ossario comune.

Art. 44

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 45

1. **Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa. (Tabella A - collocamento di cippi e di lapidi, di croci semplici sia in ferro che in legno di altezza non superiore a mt. 1 di altezza - € 50)**
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed alla indicazione di chi fa porre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.